

7
15

TORR

COMUNE DI MODUGNO
Prot. n. 23731
15 MAG. 2006
Cat. _____ Clas. _____
Fasc. _____ Sottofasc. _____

COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I Settore
Ufficio Legale
Prot. n. _____

Modugno, 11 maggio '06

Al Dirigente II Settore

Dott. Ing. Emilio Petraroli

Al Responsabile del servizio

Dott. Ing. Giuseppe Capriulo

Al responsabile del proc.to

Geom. Giovanni Longo

SEDE

OGGETTO: Trasmissione memoria Sigg.ri Giordano Vito e Civile Giovanni Edoardo. Riscontro Vs. nota dell'8/3/2006 prot. 12425.

Con riferimento alla Vs. nota, di cui in oggetto, lo scrivente Ufficio evidenzia quanto segue.

La Denuncia di Inizio Attività (DIA) riguardante la recinzione del suolo sito in Modugno alla Via Maranda, non risulterebbe colpita dal provvedimento negativo dell'Amministrazione, benché non allegato alla documentazione trasmessa.

Dalla relazione del soggetto istante del 9 febbraio 2006 prot. 7113 UTC, infatti, si evince che, a fronte della prima DIA riguardante la recinzione del sito, è risultata necessaria, in data successiva, un'integrazione alla stessa, inerente la realizzazione di piazzale bituminoso per stoccaggio di materiale.

Detta integrazione, a dire dell'istante, si rendeva necessaria poiché non inserita, per mera dimenticanza, nella precedente denuncia.

I provvedimenti dirigenziali intervenuti, quali l'Ordinanza di sospensione dei lavori e, conseguentemente, il provvedimento di diniego di autorizzazione ed ordinanza di riduzione in pristino, risulterebbero rivolti, in via esclusiva, solo avverso la seconda

istanza, cioè quella di realizzazione del piazzale e non avverso le opere oggetto della prima DIA.

Da ciò ne consegue, come è logico, che nelle more, si è consolidato il titolo abilitativi per ciò che concerne le opere oggetto di quest'ultima.

Per ciò che riguarda la realizzazione del piazzale, in zona di rispetto stradale, la circostanza che, alla data del 7 agosto 2000, i lavori di recinzione e sistemazione del piazzale fossero terminati (come sostiene il soggetto istante nella sua relazione) non ha alcuna rilevanza giuridica circa l'illegittimità, dichiarata con il diniego di autorizzazione, dell'intervento realizzato.

I provvedimenti amministrativi sinora individuati, cioè l'ordinanza di sospensione lavori, il diniego di autorizzazione e l'ordinanza di riduzione in pristino dei luoghi, essendo stati impugnati con ricorso al TAR Puglia – Bari ed essendo stati sospesi in virtù dell'Ordinanza Cautelare n. 554/2001 sono privi di effetti ma, tale situazione giuridica, di certo non è idonea a conferire legittimità alla realizzazione di opere ritenute in contrasto con le norme tecniche di attuazione.

Detto questo, dal punto di vista squisitamente giuridico e processuale, fatte salve le diverse valutazioni, di carattere tecnico, che Codesto Ufficio riterrà opportune, si evidenzia che, nella concessione del provvedimento cautelare, il tribunale amministrativo si spinge anche ad effettuare una valutazione di merito; seppur preliminare ed a cognizione sommaria, sulla questione sollevata.

Infatti, leggendo il testo dell'ordinanza cautelare, si legge come l'organo di giustizia amministrativa non abbia ritenuto incompatibile la realizzazione del piazzale de quo con la destinazione della zona, salva la verifica del rispetto stradale.

Pertanto, fermo restando il consolidamento del titolo per ciò che riguarda la recinzione del sito (oggetto della prima DIA, non colpita dai provvedimenti di diniego dell'Ente), la successiva realizzazione del piazzale, oggetto dell'integrazione alla DIA e, in seconda battuta, della richiesta di autorizzazione oggetto dei provvedimenti dirigenziali impugnati, si troverebbe in una situazione giuridica di “attesa”, in considerazione della pendenza del giudizio in sede amministrativa.

A tale fine, ne consegue che il soggetto interessato o, in alternativa, lo stesso Ente, dovrebbe provvedere a chiedere la fissazione dell'udienza di merito della causa, allo scopo di ottenere una pronuncia definitiva circa la legittimità, o meno, dei provvedimenti adottati.

In alternativa, con espressa salvezza delle diverse valutazioni di Codesto Ufficio, si potrebbe procedere, anche alla luce di quanto espresso dal TAR Puglia nella citata

Ordinanza, ad individuare una soluzione di carattere tecnico – procedurale per definire la pendenza in questione.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



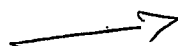


COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari
II SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Prot. 0012425
Rif. 7113 del 09/02/06
EP/CG/log

Modugno, lì 8 MARZO 2006



Al Dirigente del I Settore
Ufficio Legale

SEDE

Oggetto: Trasmissione memoria a firma dei sig.ri GIORDANO Vito e geom. CIVILE Giovanni Edoardo.

Allegata alla presente, si trasmette per competenza copia della memoria in oggetto, relativamente a pratiche edilizie avvicendatesi per i lavori di recinzione presso il suolo sito in Via Maranda s.n. di proprietà del sig. GIORDANO Vito.

Inoltre si precisa che in allegato, vi è copia dell'Ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, di sospensione degli effetti dell'Ordinanza di messa in pristino emessa da questo ufficio. Pertanto si resta in attesa di indicazioni sulla procedura da adottare.

Cordialità.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Ing. Giuseppe Capriulo)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

(Dott. Ing. Emilio Petraroli)

ILL.MO SIG. SINDACO DI MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO	
2° - 3° SETTORE U.T.C.	
Prot. N.	7113
- 9 FEB 2006	
Cat.....	Clas.....
Fasc.....	Sottofasc.....

Erg. Geom. LONGO Giovanni

Responsabile del Procedimento

Preg.mo Ing. PETRAROLI Emilio

Dirigente del Settore Urbanistica

Ed Edilizia Privata

Oggetto: D.I.A. prot. 0027496 del 07 giugno 2000 e successive integrazioni, autorizzazione prot. 0043538 del 12 settembre 2000 e successive integrazioni, entrambe presentate a nome del sig. GIORDANO Vito e relative all'immobile in Modugno (BA) via Maranda n° s.c.

Il Geom. CIVILE Giovanni Edoardo con Studio Tecnico in Modugno (BA), Piazza Garibaldi n° 114, iscritto all'Albo Professionale Geometri della provincia di Bari, n° 3499, espone quanto segue:

1. In data 07 giugno 2000 è stata presentata la D.I.A. prot. 0027496 ai sensi della legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni, per la recinzione del suolo sito in agro di Modugno (BA) a via Maranda n° s.c.
2. Successivamente, in data 28 luglio 2000, prot. 0037694, il Geom. CIVILE Vincenzo comunicava all' U.T.C. che per mera dimenticanza ometteva di annoverare tra i lavori da eseguirsi, la sistemazione del piano di calpestio del medesimo lotto con conglomerato bituminoso, opere denunciabili con una "variante in corso d'opera" con riferimento all'art. 15 della legge 47/85, ne domandava l'approvazione non essendo stati ultimati i lavori.
3. Quest'ultima, fu avanzata in quanto, il Tecnico era confortato dalla destinazione urbanistica della zona e cioè, **zona di rispetto stradale**, la cui normativa non poneva e non pone veti ai lavori asseverati nelle citate relazioni.
4. In data 07 agosto 2000, veniva notificata al sig. GIORDANO Vito un'ordinanza di sospensione lavori per l'esecuzione di opere in difformità della D.I.A. di cui al precedente punto 1., violazione dell'art. 4 della legge 47/85.
5. Con relazione datata 09 agosto 2000, prot. 0039782, il Tecnico faceva osservare all'U.T.C. alcune situazioni poco chiare, qui di seguito integralmente riportate:
 - Ignoravo, sino al momento della notifica dell'ordinanza, che la Polizia Municipale, unitamente a tecnici dell'U.T.C., avessero effettuato un sopralluogo al cantiere, perché durante la visita non c'era nessuno;
 - In data 28 luglio 2000 è stata presentata un'integrazione alla D.I.A. del 07 giugno 2000, prot. 0027496, sotto forma di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 della legge 47/85;

Il presente procedimento è assegnato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, al dipendente
Modugno, 9 FEB 2006
IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Ing. Emilio Petraroli)

- Alla data di notifica dell'ordinanza, giorno 07 agosto 2000, i lavori di recinzione e sistemazione del piazzale risultano completamente ultimati;
- Nella V/S ordinanza si fa riferimento alla tipizzazione della zona secondo il vigente P.R.G., come zona destinata a "verde" di rispetto stradale, in contrapposizione al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'U.T.C. a nome del Geom. DE BENEDICTIS Pietro in data 23 maggio 2000, dal quale si evince che la destinazione urbanistica è "zona" di rispetto stradale;
- Vogliate per motivi di trasparenza essere più chiari e circostanziati nel definire la tipizzazione di zona; dopo averne data la giusta versione, chiedo che siano riportati testualmente gli stralci di normativa, dai quali si possono desumere i motivi ostativi per la realizzazione del piazzale, tenuto presente l'integrazione alla menzionata D.I.A. del 28 luglio 2000;
- Indipendentemente dal regime degli interventi edilizi, (libero, comunicativo, denunciativo autorizzativo e concessorio), è sempre valido l'art. 15 della 47/85 che mi consente, **senza il pagamento di sanzioni, di denunciare prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, varianti in corso d'opera, conformi alle norme edilizie.**
- Tale comunicazione è stata da me fatta in data 28 luglio 2000, prot. 0037694, giustificando, tra l'altro, che è stata una mera dimenticanza il non aver annoverato nella D.I.A. l'intervento di sistemazione del piazzale.
- La presenza così massiccia di tecnici e polizia municipale per rilevare infrazioni edilizie di nessun conto, peraltro sanabili e non perseguibili, denuncia, a mio avviso, intenti persecutori che vorrei potermi giustificare.

Per le motivazioni che precedono chiedo la revoca dell'ordinanza, con conseguente comunicazione agli organi competenti, perché il fatto, ai sensi dell'art. 15 della 47/85, è stato sanato con la comunicazione in precedenza menzionata, non è perseguibile sia in via amministrativa che in via penale.

6. Con nota del 30 agosto 2000, il responsabile del procedimento Geom. LONGO Giovanni, unitamente al Dirigente del II Settore Ing. DE NUCCI Alberto, mandava una "comunicazione" dicendo che **le opere denunciate con la integrazione alla D.L.A. per la sistemazione del piazzale, non rientrano nella casistica di cui alla L. 662/96**, rimane pertanto il divieto alla prosecuzione dei lavori, e si rinvia all'ordinanza di sospensione lavori notificata il 07 agosto 2000 per il seguito dei termini di legge.
7. Dopo vari colloqui con il responsabile del procedimento e il Dirigente, si addivenne alla soluzione di presentare un'autorizzazione per la sistemazione del piazzale, fu così avanzata l'istanza di autorizzazione **del 12 settembre 2000**, prot. 0043538, così come richiesto dai Tecnici dell'U.T.C., procedimento eseguito ma non condiviso dal Geom. CIVILE Vincenzo **(vedi l'istanza richiamata, allegato A)**.
8. Dopo aver presentato l'istanza di autorizzazione de quo, il responsabile del procedimento chiese di cambiare la dicitura degli elaborati grafici da "PIAZZALE DA SISTEMARE" da adibire a deposito, con la dicitura "STOCCAGGIO DI MATERIALE A CIELO APERTO".
9. In **data 06 ottobre 2000** il Tecnico Geom. CIVILE Vincenzo, produceva un'ennesima istanza allegando nuovi elaborati grafici così come richiesto, riportante la nuova dicitura, e nel contempo, esponeva proprie considerazioni **(vedi l'istanza richiamata, allegato B)**.
10. Con risposta **del 19 ottobre 2000**, l'Ufficio si riservava di effettuare entro 30 gg. un approfondimento con supplemento d'istruttoria della problematica sollevata nell'istanza poc'anzi citata.
11. In **data 26 gennaio 2001**, (dopo soli tre giorni di ricovero ospedaliero del Geom. CIVILE Vincenzo), veniva data comunicazione alla Parte e al Tecnico Incaricato del "diniego per l'istanza di autorizzazione n. 63/2000", in quanto come da atti, la destinazione presente in progetto è contrastante sia con l'art. 21.1 delle N.T.A. (zona di rispetto stradale), sia con l'art. 14 N.T.A. (zona agricola) e pertanto non autorizzabile.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.....ecc...ecc...

12. Il sig. GIORDANO Vito, si è rivolto a un legale, è stato avanzato ricorso al T.A.R. e come si evince dall'ordinanza dello stesso T.A.R., CONSIDERATO CHE LA REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE BITUMINOSO PER STOCCAGGIO MATERIALE NON APPARE INCOMPATIBILE CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA DI ZONA (CHE NON IMPLICA UTILIZZO ESCLUSIVO PER ATTIVITA' AGRICOLA PRINCIPALE E CONNESSE);

PQM

ACCOGLIE LA SUINDICATA DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE,
SALVA LA VERIFICA DEL RISPETTO STRADALE.

13. Per il caso di specie, non ci sono distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione, in quanto l'immobile ha due lati adiacenti a strade non classificate né di tipo A (autostrade), né di tipo D (strade urbane di scorrimento), soggette rispettivamente alla distanza dal confine stradale di ml. 3 e ml. 2, D.P.R. 26 APRILE 1993 N. 147.

CONSIDERAZIONI FINALI:

Attualmente, per decorrenza termini non dipendenti dalla volontà del Tecnico o della Parte, sia la D.I.A. e sia l'Autorizzazione richieste non hanno più validità.

La sanzione amministrativa non è da pagarsi per le motivazioni fin qui menzionate

Non è mai stata eseguita e consegnata, per forza di cose, la FINE LAVORI.

L'impresa esecutrice dei lavori, omonima impresa GIORDANO Vito attualmente ha cessato l'attività.

Il T.A.R. della Regione Puglia, sede di Bari – seconda sezione – ha emesso un'ordinanza a favore del sig. GIORDANO Vito (allegato C).

Per quanto testè descritto, il sottoscritto:

CHIEDE

che venga comunicato il procedimento da adottare, per porre fine ad una pratica che ha subito attenzioni particolari e sterili restrizioni, la quale peraltro, ha ottenuto pieno appoggio dal T.A.R. di Puglia, Sezione di Bari.

Il sig. GIORDANO Vito, sin da ora affida il prosieguo della pratica al Geom. CIVILE GIOVANNI EDOARDO come sopra generalizzato, in sostituzione del compianto Geom. CIVILE VINCENZO.

In attesa di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Modugno, 08/02/2006

Per quanto di propria spettanza

geom. Civile Vincenzo Edoardo
Giordano Vito



ALLEGATO A

1 7793

- Preg.mo DIRIGENTE del II settore Urbanistica ed edilizia Data 13 SET. 2000

privata;

- Preg.mo geom. Giovanni Longo responsabile del procedimento.

OGGETTO: - D.I.A. intestata a Giordano Vito, prot.0027496 del
07/06/2000;

- Comunicazione variante in corso d'opera prot.

0037694/6749UT del 28/07/2000;

- Ordinanza di sospensione lavori prot.0039137/6900UT

04/08/2000;

- Riscontro istanza di sospensione lavori prot.

0039782/7081UT del 09/08/2000;

- Risposta UTC sul regime di intervento edilizio

diverso da quello denunciativo (D.I.A.),

prot.0041617/6749UT del 30/08/2000;

- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 0043538	
12 SET. 2000	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Nell'oggetto della presente sono condensate le vicissitudini

di una denuncia di inizio attività presentata dal sottoscritto

Vito Giordano, per la recinzione di un suolo in Modugno in

fregio a via Maranda.

Dopo aver denunciato i lavori con una D.I.A. e ritirato la

copia vistata dall'UTC, al decorrere dei venti giorni previsti

dalla legge, ha iniziato materialmente i lavori, procedendo

alla recinzione e alla sistemazione del piazzale.

Prima che i lavori fossero ultimati ha comunicato che per mera

2

dimenticanza non aveva denunciato i lavori di sistemazione del piazzale per i quali faceva appello all'art.15 della legge 47/85, variante in corso d'opera, ricorrendone gli estremi.

Dopo tale comunicazione é pervenuta allo scrivente una ordinanza di sospensione lavori per illeciti edilizi consistenti nella realizzazione di piazzale.

Immediatamente l'esponente rispondeva che non era a conoscenza del sopralluogo effettuato dai vigili tecnici unitamente a personale dell'UTC, in quanto al momento della visita il cantiere era chiuso e privo di personale.

Cionostante il sottoscritto riteneva di aver già regolato la sua posizione, denunciando prima della ultimazione dei lavori, la realizzazione del piazzale, integrando in tal modo la stessa D.I.A.

L'UTC, di rimando, eccepiva che il regime denunciativo(D.I.A.) non faceva al caso perché la sistemazione del piazzale ricade in altro regime di intervento edilizio e che pertanto rimane valida l'ordinanza di sospensione dei lavori.

Preso atto di tale comunicazione, lo scrivente fa osservare che l'art.2 della legge 23/12/1993 n°537 donde discende il regime denunciativo della D.I.A., al comma 101, stabilisce :

***** In tutti i casi in cui l'esercizio di un attività privata, sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie, e delle

autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 01/06/1939 n°1089 e 29/06/1939 n°1437 e del D.L. 27/06/1985 n°312, convertito con modificazioni dalla legge 08/08/1985 n°431, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, eventualmente accompagnate dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò, ove previste.*****

Ritiene pertanto valida la sua istanza di variante in corso d'opera e integrazione alla D.I.A. di cui all'oggetto.

Ciononostante per chiudere il caso per le vie brevi, con la presente chiede

L'A U T O R I Z Z A Z I O N E

ad effettuare i lavori per la sistemazione del piazzale di cui si scrive, fermo restando che la stessa deve intendersi sostitutiva della comunicazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.15 della legge 47/85, presentata il 28/07/2000, prot.0037694/6749UT.

In buona sostanza l'aver usato un regime diverso di intervento edilizio per la realizzazione del piazzale, cioè

4

denunciativo (D.I.A.) anziché autorizzativo (autorizzazione),
non cambia la sostanza delle cose, avendo l'esponente
segnalato la variante in corso d'opera prima della chiusura
dei lavori e chiesto i benefici dell'art.15 della legge 47/85,
ricorrendone gli estremi.

Chiede altresì la revoca dell'ordinanza, e la definitiva
regolarizzazione della pratica.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Di seguito si riporta la descrizione sommaria dei lavori per
la sistemazione del piazzale:

- 1) rimozione dello strato superficiale del terreno;
- 2) riempimento con misto granulare di cava (stabilizzato);
- 3) sistemazione del piano di calpestio con conglomerato
bituminoso.
- 4) pendio configurato per lo smaltimento delle acque
meteoriche su via Maranda.

ALLEGATI:

Si allegano alla presente:

- n°4 copie di disegno per la richiesta di autorizzazione.

Fa presente che la copia del titolo di proprietà e le
fotografie del suolo, sono state allegate alla (D.I.A.) alla
quale si rimanda per l'occorrenza.

Modugno li 12 SET. 2000

Distinti saluti.

Giorgio
IMPRESA EDILE
VITO GIORDANO

Via G. Angarano, 42 - Tel. 020/532.68.94

70026 MODUGNO (Bari)

Cod. Fiscale: GRD VTI 46M12 A225L

Partita IVA 00487900722

COMUNE DI MODUGNO

Ufficio Tecnico

Prot. N. 8663

Data 9 OTT. 2000

- Preg.mo DIRIGENTE del II settore Urbanistica ed edilizia privata ing. Alberto De Nucci;
- Preg.mo geom. Giovanni Longo responsabile del procedimento.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione intestata al sig.

Giordano Vito, prot.0043538/7793UT del 12/09/2000;

- Trasmissione di **nuovi elaborati** e considerazioni sulle sanzioni amministrative.
- Ricorso.

COMUNE DI MODUGNO

Prot. n. 204/7515

9 OTT 2000

al _____

asc. _____ Sottofasc. _____

Trasmissione di nuovi elaborati:

Come da comunicazione verbale con il responsabile del procedimento, io sottoscritto geom. Vincenzo Civile, trasmetto con la presente n°4 copie di elaborato con la indicazione della seguente destinazione del piazzale: "stoccaggio di materiali a cielo aperto", in sostituzione di "deposito".

A questo punto mi sia consentita una piccola digressione:

La parola stoccaggio secondo il vocabolario della lingua italiana Nuovo Zingarelli, vuol dire:

- Accumulazione o sistemazione di merce in un magazzino;
- Magazzinaggio.

Come sinonimi di stoccaggio ho trovato:

- Magazzinaggio, deposito, conservazione in deposito.

Ne consegue, a mio parere, che non ci sono differenze tra la dizione deposito, riferita a un piazzale a cielo aperto e la dizione stoccaggio di materiali a cielo aperto.

Ciononostante se la frase serve comunque ad arrivare al fatto pratico del rilascio dell'autorizzazione, non mi addentro in altre considerazioni.

Autorizzazione all'uso del piazzale:

Per quanto concerne la richiesta di usare il piazzale come deposito (o stoccaggio di materiali a cielo aperto), faccio riferimento all'art.41 del Regolamento Edilizio del PRG, che tratta di "depositi su aree scoperte" e che recita nel modo seguente:

" I depositi di materiali su aree scoperte, sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art.6.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, potranno essere promossi d'ufficio i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d' ufficio a spese del proprietario inadempiente ".



fe. m.

Metto in evidenza che l'art.41, testé citato, ha le seguenti peculiarità:

- 1) usa il termine deposito e non stoccaggio,
- 2) non fa riferimento alcuno alla destinazione urbanistica del suolo.

Per il suolo in esame, la zona é tipizzata come rispetto stradale, giusto certificato rilasciato dall'UTC al geom. De Benedictis Pietro, in data 23/05/2000.

Nelle norme tecniche di attuazione del PRG, all'art. 21.1 che parla di tali zone, si legge:

" Sono fasce poste a protezione della viabilità, secondo le disposizioni del DPR 495/92; in tali aree l'edificazione, laddove é ammessa e comunque secondo le destinazioni d'uso previste dal presente PRG, deve rispettare le prescrizioni dello stesso Decreto.

In tali aree, l'Amministrazione può consentire in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse l'installazione di chioschi, edicole e impianti per la distribuzione dei carburanti, installazioni tecnologiche, segnaletica e cartellonistica stradale.

A tale scopo, l'Amministrazione Comunale, emanerà apposita normativa, cui sarà soggetta l'autorizzazione da rilasciarsi.

Per le aree all'interno degli svincoli e/o in prossimità di aree di svincolo evidenziate nella cartografia di piano (stralciate in sede di approvazione regionale) é ammesso un $Iff.=0,03$ mc/mq. e per la edificazione esistente alla data di adozione del PRG (1985) sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia (nel rispetto dei volumi e delle destinazioni d'uso preesistenti ".

Attenzione a questo punto a non fare confusioni, perché la norma ora riportata, disciplina, nelle zone di rispetto stradale, solo la edificazione e non l'uso dei piazzali per deposito, regolato a sua volta dall'art.41 del Regolamento Edilizio.

Tanto premesso é pacifico per il sottoscritto, l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta.



Sanzione amministrativa:

Per quanto ha scritto il sig. Giordano Vito nelle istanze del 09/08/2000 prot.0039782/7081UT e del 12/09/2000, prot.0043538/7793UT., riguardanti la sanzione amministrativa, desidero chiarire che sono convinto di non doversi pagare alcuna sanzione per i seguenti motivi:

- 1) per il disposto dell'art.15 della legge 47/85, ricorrendone gli estremi;
- 2) perché l'intervento edilizio usato per la realizzazione del piazzale, cioè autorizzativo, diverso da quello usato per la richiesta di recinzione del lotto denunciativo (D.I.A), non inibisce il ricorso all'art.15 della legge 47/85, anche perché il regime denunciativo (D.I.A) è facoltativo e benissimo può essere sostituito da una richiesta di autorizzazione, per cui la diversità dei regimi è solo fittizia.

Di contro, ai fini dell'applicazione dell'art.15 della legge 47/85, serve solo la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e la loro denuncia prima della ultimazione dei lavori, cose che ricorrono per il caso del sig. Giordano.

Similmente è lecito in presenza di concessione o autorizzazione edilizia intervenire con una D.I.A, se ricorrono gli estremi, senza che questo inibisca l'applicazione dell'art.15 della legge 47/85.

Tanto premesso

1.- Considerato che la pratica di cui si scrive, ha subito, a parere dell'esponente, attenzioni particolari da parte dell' UTC, a cominciare:

- dal sopralluogo effettuato senza la presenza dell' interessato;
- dal verbale stilato senza contraddittorio;
- dal mancato avviso alla parte interessata;

per continuare con una ordinanza non necessaria, essendo i lavori conformi alle norme urbanistiche e non ancora ultimati, per cui ricorrevano gli estremi dell'art.15 della legge 47/85;

2.- considerato l'atteggiamento dell'UTC e della C.E.C. a non applicare le normative richiamate nelle istanze del sig. Giordano senza puntuali giustificazioni;



3.- considerato che la diatriba in corso,
arreca danni morali e materiali sia al sottoscritto che alla
ditta committente;

Tutto quanto premesso

chiedo che la pratica venga definita in tempi brevi, nel pieno
rispetto delle normative vigenti.

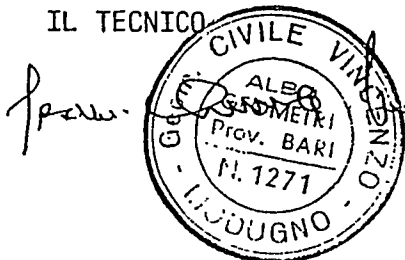
Ricorso

In caso di decisioni contrarie alle richieste avanzate dal
sig. Giordano, domando che venga data chiara e puntuale
giustificazione, così come disposto dall'art.3 della legge
241/90.

Se tanto verrà disatteso o non dovesse mutare l'atteggiamento
dell'UTC e della C.F.C. senza una chiara ed esauriente
giustificazione, sulla base di supporti normativi, mio
malgrado, dovrò considerare l'eventualità di un ricorso in
termini diversi.

Modugno li 06 OTT. 2000

IL TECNICO



ALLEGATO "C"

20



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari - Sezione Seconda

Nr. 0554/2001 Reg. Ord.

Nr. 808/2001 Reg. Ric.

nelle persone dei Magistrati:

MICHELE PERRELLI

PRESIDENTE

PIETRO MOREA

COMPONENTE

DORIS DURANTE

COMPONENTE, Rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2001;

Visto il ricorso n. 808/2001 proposto da GIORDANO VITO, rappresentato e difeso da Toma Avv. Emilio e D'Alessandro Avv. Antonia;

CONTRO

- il Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Carlucci, elettivamente domiciliata presso la sede municipale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Modugno del 25.01.2001 recante diniego di autorizzazione edilizia su istanza prodotta dal ricorrente in data 12.9.2000 e della ordinanza di riduzione in pristino del medesimo Dirigente prot. n. 7576/1233 dell'8.2.2001;

degli atti presupposti o conseguente, tra cui l'ordinanza di sospensione lavori del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Modugno del 3.8.2000 e il provvedimento del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Modugno del 29.8.2000;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

Uditi gli Avv. Loredana Papa su delega dell'Avv. E.Toma e l'Avv. Di Gennaro su delega dell'Avv. Carlucci;

Considerato che la realizzazione del piazzale bituminoso per stoccaggio materiale non appare incompatibile con la destinazione agricola di zona (che non implica utilizzo esclusivo per attività agricola principale e connesse);

Ritenuto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, settimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, salva la verifica del rispetto stradale.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 10 maggio 2001.

RI

DATE

2. NE

Presidente

Estensore

cap. chie Ferrer
W. Mancini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10 MAG. 2001



COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari
II SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Prot. n. 003336

Modugno, li 04 luglio 2006

RACCOMANDATA A.R.
EP/GC/log

Sig. GIORDANO Vito
Via Angarano, 42
70026 Modugno
(Bari)

Geom. CIVILE Giovanni Edoardo
P.za Garibaldi, 114
70026 Modugno
(Bari)

e, p.c. Ufficio Legale
sede

Oggetto: Ordinanza di Riduzione in Pristino del 08/02/01 prot. 7576. Immobile Via Maranda angolo Via Rossini. Richiesta di chiarimenti del 09/02/06 prot. 7113. Risposta.

Con riferimento alla richiesta chiarimenti in oggetto, a seguito del pronunciamento dell'Ufficio Legale di questo Comune, in atti al n. 23731 del 15/05/06, nonché da supplemento di istruttoria di questo Settore, in atti al n. 160 UT del 06/06/06, si è del parere che – in considerazione di quanto in atti e marcatamente della circostanza che in sede giurisdizionale T.A.R. PUGLIA ci sia stata Ordinanza del 10/05/01 di sospensione e non di merito – valutata altresì la ridetta Ordinanza, si conferma per la materia in oggetto, quanto già disposto dall'Ufficio con Ordinanza di Riduzione in Pristino del 08/02/01 prot. 7576 del Dirigente del II Settore pro-tempore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Giovanni Longo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. ing. Giuseppe Capriulo)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(dott. ing. Emilio Petraroli)

EDILIZIA E URBANISTICA

T.A.R. Abruzzi L'Aquila Sez. I, 21 marzo 2005, n. 128

La denuncia di inizio di attività (DIA) va presentata trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori per le opere realizzabili in base a tale denuncia, tra le quali rientrano quelle di cui al presente ricorso (opere interne). Entro l'indicato termine può essere inibita la esecuzione delle previste trasformazioni ove sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni normativamente previste. Il termine entro il quale può essere esercitato l'indicato potere inibitorio è da ritenersi, ad avviso del Collegio, perentorio, sia per la certezza dei rapporti giuridici, sia perchè, ove la norma introduce una limitazione temporanea allo jus aedificandi, che è facoltà attinente al diritto di proprietà, detta limitazione temporanea non può che avere carattere perentorio, non potendo lasciarsi al mero arbitrio dell'Amministrazione la disponibilità di siffatto diritto, costituzionalmente garantito (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 gennaio 2002, n. 70; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3 luglio 2001, n. 1315; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 30 gennaio 2001, n. 18).

T.A.R. Abruzzi L'Aquila Sez. I, 21-03-2005, n. 128

I.S. Srl. di O. c. Comune di Carsoli

FONTI

Massima redazionale, 2005

EDILIZIA E URBANISTICA

Cons. Stato Sez. V, 29 gennaio 2004, n. 308

Il decorso di venti giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, previsto dall'art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito in L. n. 493/1993 (come sostituito dall'art. 2, comma 60, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), consente all'interessato di iniziare i lavori (nel medesimo termine di massima la p.a. verifica la ritualità della denuncia ai sensi del citato art. 4), ma non impedisce che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990, come modificato dall'art. 2 della L. n. 537/1993, possa intervenire entro sessanta giorni dalla stessa data di presentazione per inibire il prosieguo dell'attività denunciata.

Cons. Stato Sez. V, 29-01-2004, n. 308
Comune di Venezia c. B.L.

FONTI

Urbanistica e appalti, 2004, 4, 564

L. 07/08/1990 n. 241, art. 19

L. 24/12/1993 n. 537, epigrafe

D.L. 05/10/1993 n. 398, art. 4

L. 04/12/1993 n. 493, epigrafe

L. 23/12/1996 n. 662, art. 2

ATTI AMMINISTRATIVI

Cons. Stato Sez. V, 29 gennaio 2004, n. 308

È previsto dal comma 11 dell'art. 4, *D.L. n. 398 del 1993*, il termine di venti giorni, a seguito della cui decorrenza possono essere iniziati i lavori, esso vale solo come termine di massima utile a consentire alla pubblica amministrazione di verificare la ritualità della denuncia di inizio lavori, ma questo non può precludere la verifica da parte dell'amministrazione competente della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e l'adozione di un divieto di prosecuzione dei lavori e dell'ordine di rimozione dei loro effetti, operando, invece, a tali fini, il diverso termine di sessanta giorni.

Cons. Stato Sez. V, 29-01-2004, n. 308
Comune di Venezia c. B.L.

FONTI

Massima redazionale, 2004

D.L. 05/10/1993 n. 398, art. 4

L. 04/12/1993 n. 493, epigrafe
